



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2016*

Oggetto: riconoscimento titolo professionale in Gran Bretagna

Rispondiamo in merito alla richiesta di un giovane, il quale si trasferirà presto in Gran Bretagna con l'intenzione di volere svolgere la professione con particolare riferimento alle attività riservate di progettazione.

Innanzitutto, è bene ricordare che l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, avendo superato con esito positivo il relativo esame di Stato, non basta per poter esercitare la professione. A tal fine, è necessario provvedere all'iscrizione presso l'albo professionale, come stabilito dall'art. 2229 del codice civile.

In questo modo, il soggetto, abilitato all'esercizio dell'attività professionale, può esercitare l'attività intellettuale e, con esse, le attività riservate a tale Categoria, come quella della progettazione impiantistica oppure edilizia, a seconda della specializzazione, nella quale l'iscritto risulti abilitato.

Preme evidenziare che non esiste a livello europeo un sistema di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, fatta eccezione per le professioni medico-sanitarie e per l'architetto, per le quali la Comunità europea ha emanato direttive di riconoscimento specifiche.

Per le altre professioni, ivi compresa quella di Perito Industriale, la Direttiva 2005/36/CE, sostituita dalla Direttiva 55/32013/UE, ha previsto una piattaforma comune a livello comunitario, la quale armonizzasse i criteri per colmare le differenze formative delle singole professioni, così come regolamentate in ciascuno Stato membro d'origine del professionista, al fine di consentirgli lo svolgimento della propria attività professionale all'interno dell'UE alle stesse condizioni professionali e formative previste nello Stato ospitante.

Ad oggi, tale piattaforma comune, mai realizzata, è stata sostituita da un esercizio di trasparenza, ex art. 59 direttiva 55/2013/UE, che giunga a definire i livelli formativi necessari per svolgere la professione regolamentata in Europa con le garanzie di un sistema di riconoscimento dei titoli di formazione.

Ciò premesso, in Italia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 D.Lgs. 277/2003, la professione di Perito Industriale è una professione regolamentata, vigilata dal Ministero della Giustizia, per l'esercizio della quale, è necessario conseguire una laurea triennale di matrice tecnica comprensiva di un tirocinio di sei mesi svolto tutto o in parte durante il percorso di studi (art. 6 e 55, commi 1 e 2, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328) oppure un percorso alternativo di durata ed efficacia equivalente. Tale professione è regolamentata dai decreti R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, Legge 25 aprile 1938, n. 897, Legge 12 marzo 1957, n. 146, Legge 2 febbraio 1990, n. 17, DD.MM. nn. 445/1991 e 447/2000, DPR 5 giugno 2001, n. 328 e corrisponde al livello IV di qualifica, di cui all'art. 19, comma 1, lett. d) D.Lgs. 206/2007, in recepimento della Direttiva 36/2005/CE, seguito dall'esame di Stato abilitante, ora modificata ed integrata dalla Direttiva 2013/55/UE.

Nell'ambito del riconoscimento delle “*professioni regolamentate*”, il cui esercizio è subordinato al possesso di un'abilitazione conseguita con esame di Stato, come quella di Perito Industriale, ai fini dello



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2016*

svolgimento della professione in uno Stato membro dell'Unione Europea, il principio di base prevede il riconoscimento del titolo professionale da parte dello Stato membro ospitante.

Pertanto, i richiedenti devono presentare al Ministero o all'ente pubblico competente una domanda di riconoscimento corredata dalla documentazione, relativa ai titoli da riconoscere. Il riconoscimento viene deciso caso per caso, valutando la formazione e l'istituzione presso cui è stata svolta. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero o Autorità competente accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali integrazioni. Entro 4 mesi dalla presentazione completa della domanda, il Ministero competente dovrà provvedere al riconoscimento con l'emissione di un decreto. In caso di rifiuto della domanda o in mancanza di decisione nel termine di 4 mesi, è possibile promuovere un ricorso, secondo le procedure vigenti nello Stato ospitante.

Le istituzioni comunitarie non hanno il potere di annullare una decisione amministrativa presa da un'autorità nazionale. Soltanto le autorità nazionali competenti possono annullare una decisione di rigetto della domanda. Le sentenze della Corte di Giustizia CE si limitano a dichiarare l'inadempienza di uno Stato membro solo per la non corretta applicazione del diritto comunitario o per l'esistenza di una norma nazionale incompatibile con il diritto comunitario. Spetta, quindi, alle autorità dello Stato interessato modificare le decisioni individuali adottate in base ad una prassi o ad una normativa censurata dalla Corte.

La regolamentazione delle diverse professioni, fa riferimento a Ministeri diversi, che varia da un Paese comunitario all'altro.

- La direttiva 2005/36/CE distingue tra “libera prestazione di servizi” e “libertà di stabilimento”. La nozione di libera prestazione di servizi non può contare su una definizione normativa diretta ed è attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che è possibile definirla come nozione residuale rispetto a quella di stabilimento. Così, mentre lo stabilimento implica la partecipazione permanente alla vita economica di uno Stato, la prestazione di servizi si caratterizza per la temporaneità della prestazione stessa.

a) Il cittadino dell'UE può esercitare “*temporaneamente*” la propria professione in uno Stato membro diverso da quello d'origine.

Ogni cittadino dell'UE, legalmente stabilito in uno Stato membro, può prestare i suoi servizi temporaneamente e occasionalmente in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale di origine, senza dover chiedere il riconoscimento della qualifica o del titolo professionale. Nel solo caso in cui si tratti di professione non regolamentata nel Paese di provenienza, lo Stato membro ospitante può richiedere al prestatore di certificare un'esperienza professionale biennale, effettuata nel corso dei dieci anni precedenti alla prestazione di servizi per la quale si presenta la dichiarazione e di avere uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione. Questi ultimi, per essere validi, debbono essere rilasciati da una Autorità competente dello Stato membro di provenienza, debbono attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto dallo Stato membro ospitante (art. 13, paragrafo 2. della Direttiva) e devono attestare, altresì, la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2016*

b) Cosa chiedono le Autorità Competenti?

La domanda di riconoscimento deve essere presentata presso l'Autorità Competente dello Stato membro di accoglienza.  Questa domanda deve essere corredata da un certo numero di documenti e certificati, indicati nell'allegato VII della direttiva 2005/36/CE.

Di solito i documenti richiesti in Italia ai cittadini dell'UE che intendono stabilirsi nel nostro Paese sono: 1) copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato; 2)  copia autenticata del titolo di studio specifico per l'attività richiesta (con l'indicazione degli esami sostenuti – necessari per determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, contemplate all'articolo 14 della suddetta Direttiva); 3) copia autenticata del titolo di abilitazione specifico per l'attività, qualora previsto dal Paese in cui il titolo è stato conseguito;  4) copia autenticata dell'iscrizione all'Albo professionale del Paese in cui il titolo è stato conseguito, solo se previsto nel paese stesso;  5) dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità del Paese che ha rilasciato il titolo, da cui risulti che il titolo del richiedente soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 2005/36/CE e il livello del titolo rispetto all'art. 11 della citata direttiva e che il titolo posseduto autorizza, nel Paese di provenienza, l'esercizio della professione del richiedente;  6) attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione che si intende esercitare rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d'origine e/o di provenienza;  7) certificato/i dal quale risulti descritta in dettaglio l'attività lavorativa eventualmente svolta nel Paese di origine e/o di provenienza, successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento (inclusi periodi di tirocinio pratico svolti);  8) eventuali ulteriori informazioni atte a ridurre eventuali misure compensative. Tutti i documenti, redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.  Laddove è richiesta la copia autenticata, i cittadini dell'Unione europea possono produrre, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, i documenti in copia semplice, unendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

B) Per avere informazioni sul riconoscimento dei titoli professionali e sulle autorità competenti al riconoscimento presso i vari Paesi UE, è possibile contattare il:

Punto nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – Ufficio per la cittadinanza europea, il Mercato Interno e gli Affari Generali – Servizio II – Mercato Interno I), che, ai sensi dell'art. 57 della direttiva, ha il compito:

- di fornire ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- di assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla stessa direttiva, cooperando, eventualmente, con altri punti di contatto e con le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

e-mail: [info@politichecomunitarie.it](mailto:info@politichecomunitarie.it)

B) SOLVIT è una rete europea in cui gli Stati membri collaborano per risolvere concretamente problemi transfrontalieri di cittadini e imprese causati da una non corretta applicazione delle norme del diritto





# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2016*

europeo del mercato interno da parte delle Pubbliche amministrazioni. Esiste un centro SOLVIT in ogni Stato membro dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). I centri SOLVIT fanno parte delle Amministrazioni nazionali e si impegnano a fornire soluzioni concrete a problemi concreti. Il SOLVIT svolge un servizio gratuito.

Si richiama l'attenzione sul fatto che se ci si avvale di SOLVIT i termini per un ricorso a livello nazionale non vengono sospesi. Viceversa, se si decide di presentare ricorso a livello nazionale, non si ha più la possibilità di avvalersi di SOLVIT. □ Circa il 20% dei "casi Solvit" riguarda i riconoscimenti delle qualifiche professionali.

Il Centro SOLVIT italiano opera presso:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Politiche Europee Largo Chigi, 19 – 00187 Roma

Tel: +39 06 6779 5844 - Fax: +39 06 6779 5044 e-mail: solvit@palazzochigi.it

Referenti nazionali:

Giuseppina Valente (responsabile Centro Solvit italiano), Francesco Cipri, Lucia Monaco, Laura Pellegrino, Massimo Santorelli.

Per ulteriori informazioni su SOLVIT, consultare il seguente indirizzo Internet:  
<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17379/solvit>

C) Inoltre, il professionista italiano, che intendesse ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale in uno dei paesi dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, può chiedere informazioni sulle modalità di riconoscimento ai rispettivi centri nazionali di informazione sul riconoscimento dei titoli professionali a questo indirizzo:

Centri nazionali:

[http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/people/qualif/contact.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/people/qualif/contact.htm)

Per quanto riguarda le condizioni di esercizio della professione in Gran Bretagna, valgono le stesse considerazioni e le modalità di richiesta del riconoscimento illustrate in precedenza.

D) Il Punto di contatto per ottenere informazioni sul riconoscimento della propria qualifica professionale è la seguente:

Mrs. Carol ROWLANDS

Department for Education and Employment

Room E4b

Moorfoot

UK - Sheffield S1 4PQ

Tel.: 44-114-259.41.51

Fax : 44-114-259.44.75

E-mail : carol.rowlands@dfes.gsi.gov.uk

mentre ulteriori informazioni potranno essere richieste al Centro Solvit dell'Unione Europea:

KISSOON Celia

Department of Trade and Industry





# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – [www.cnpi.it](http://www.cnpi.it) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*gennaio 2016*

UK - London SW1E 6SW  
Tel. +44 207 215 44 81  
Fax. +44 207 215 47 20  
[asm@dti.gsi.gov.uk](mailto:asm@dti.gsi.gov.uk)

Kingsgate House  
66-74 Victoria Street

